

Delibera n. 63/99 (adottata l'11 maggio 1999)

**AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA
PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DELL'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 IN TEMA DI
CONVENZIONE TIPO TRA GESTORE DELLA RETE E ALTRI
OPERATORI**

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 maggio 1999,

Premesso che:

- con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica, sono stati ridefiniti tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;

- l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79, prevede che "Il gestore stipula convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti. Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformità di una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". Tale convenzione tipo prevede:

- a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
- b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;
- c) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;

d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti.”;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'articolo 3 del regolamento approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto il documento “Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione della proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di convenzione tipo tra gestore della rete e altri operatori” (PROT.AU/99/099);

Ritenuto che la complessità e l'ampiezza delle materie oggetto della proposta di convenzione di cui in premessa, unitamente ai termini stringenti previsti dal decreto legislativo n. 79/99 per l'adozione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato avente ad oggetto lo schema di detta convenzione rendano necessario razionalizzare e coordinare le attività istruttorie preliminari, contenendo i tempi e prevedendo il contributo di altri soggetti e amministrazioni pubbliche alla preparazione della proposta di convenzione;

Ritenuta l'opportunità di costituire gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, in funzione delle esigenze di definire aspetti con particolare contenuto tecnico o specialistico;

Su proposta del Presidente

DELIBERA

Di avviare un'istruttoria conoscitiva ai fini della formulazione della proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Di prevedere che il dott. Alberto Pototschnig e il dott. Antonio Molteni, nelle loro posizioni rispettive di direttore dell'Area elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale:

- conducano ogni attività necessaria, al fine di acquisire dati, documenti e informazioni utili per gli scopi di cui al punto precedente;

- costituiscono gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi allo scopo di definire aspetti con particolare contenuto tecnico o specialistico;
- presentano, per quanto concerne la costituzione di gruppi di lavoro informali di cui al precedente articolo, informazione all'Autorità circa la loro composizione e finalità, e le risorse interne che si prevede diano il loro apporto;
- riferiscono all'Autorità dei risultati delle analisi e delle valutazioni eseguite ai fini dell'adozione degli atti di competenza;

Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire e perché vengano informati, con i mezzi e nei tempi opportuni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del tesoro, i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentino gli interessi.